


Auto aziendale: le comunicazioni sull'utilizzo

Le nuove regole sull'obbligo di intestazione temporanea dei veicoli aziendali chiarite dalla Motorizzazione.

Noemi Ricci - 30 ottobre 2014



Cambiano le regole sull'obbligo di **intestazione temporanea dei veicoli aziendali**, con la Circolare n. 23743/2014 la Direzione Generale della Motorizzazione ha fornito alcuni chiarimenti in merito. Dal prossimo **3 novembre** la nuova procedura prevista dal co. 4-bis dell'art. 94 del Codice della Strada, così come introdotto dall'art. 12, co. 1, lett. a) della L. n. 120/2010, prevede che venga annotato sulla carta di circolazione il nome del soggetto che dispone del veicolo aziendale per **più di 30 giorni**, pur non essendone intestatario.

=> Auto ecologiche: esenzione bollo e deducibilità per aziende

Diversamente da quanto affermato con una precedente Circolare (la n. 15513/2014), la Motorizzazione chiarisce che tale annotazione sulla carta di circolazione è obbligatoria solo nel caso in cui il veicolo venga **assegnato al dipendente per uso esclusivo personale e continuativo**.

L'obiettivo della disposizione è di rendere **più certa l'identificazione dei responsabili** della circolazione dei veicoli, per tale motivo l'annotazione della intestazione temporanea presuppone l'uso esclusivo e personale del veicolo ed esclude che lo stesso possa essere contemporaneamente intestato, in via temporanea, a nome di due o più utilizzatori.

Esclusi dall'obbligo

Dunque **sono esclusi dall'obbligo** di annotazione sulla carta di circolazione:

- gli utilizzatori di auto aziendali attribuite a titolo di fringe-benefit;
- gli utilizzi promiscui di veicoli aziendali;

- le ipotesi in cui più dipendenti si alternano nell'utilizzo dello stesso veicolo aziendale.

=> Beni aziendali ai soci per uso privato: la corretta tassazione

Soggetti obbligati

L'obbligo di annotazione degli effettivi utilizzatori del veicolo che resta per più di 30 giorni a disposizione di soggetti diversi dall'intestatario permane:

- anche nei casi in cui venga disposta una proroga della scadenza dell'atto a favore del medesimo intestatario temporaneo che ha dato luogo alla annotazione;
- in caso di nuovo atto con il quale il medesimo intestatario temporaneo è legittimato all'utilizzo del medesimo veicolo.

Nel computo dei giorni vanno considerati i giorni naturali e consecutivi, indipendentemente dal fatto che il periodo di utilizzo del veicolo cada a cavallo di due o più anni solari successivi.